Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 5 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 1° giugno 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1968
registro n. 19 Difesa, foglio n. 366

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valore militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 561):
TONELLI Giuseppe, da Montescudo (Forlì), soldato.

Decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1917, registro n. 48 Guerra, foglio n. 7 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 36, pagina 3280):
GARZONI Riccardo, da Tricesimo (Udine), cap. maggiore.

Decreto luogotenenziale 18 ottobre 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1917, registro n. 64 Guerra, foglio n. 303 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 79, pagina 6577):
FORTINI Pietro, da Crevalcore (Bologna), caporale.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80 Guerra, foglio n. 264 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1242):
ABBRUZZETTI (*non* ABRUZZETTI) Giovanni, da Roma, cap. maggiore.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

ANNEGG Corrado, nato a Termeno (Bolzano) il 24 novembre 1914, caporal maggiore nucleo di collegamento germanico presso il comando 3° reggimento artiglieria celere. — Interprete presso una compagnia di pionieri germanici operante con reparti di una divisione celere impegnati in aspra lotta difensiva, incurante della violenta continua azione di fuoco nemica, si prodigava instancabilmente con sprezzo del pericolo e coraggio personale presso le truppe impegnate, riuscendo a mantenere fra di esse stretta collaborazione ed unità d'azione. Contribuiva così con la sua generosa attività alla resistenza. — Biriukoff-Meschkoff (fronte russo), 17-20 dicembre 1942.

(7117)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1968, n. **874.**

Estinzione dell'« Istituzione Zopfi », con sede in Ranica.

N. 874. Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'« Istituzione Zopfi », con sede in Ranica (Bergamo), viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale asilo infantile S. Antonio. Viene, inoltre, approvato il nuovo statuto del suddetto asilo.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1968, n. **875.**

Erezione in ente morale della fondazione « Asilo ricreatorio Francesco e Lina Milanese », con sede in Casale Monferrato.

N. 875. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Asilo ricreatorio Francesco e Lina Milanese », con sede in Casale Monferrato, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1968, n. **876.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, nel comune di Falconara Marittima.

N. 876. Decreto del Presidente della Republica 25 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ancona in data 2 febbraio 1966, integrato con altro di pari data e con dichiarazione del 20 aprile 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in località Palombina Vecchia del comune di Falconara Marittima (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 47. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1968, n. **877.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco all'Annunziata, in Paternò.

N. 877. Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 4 ottobre 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco all'Annunziata, in Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 48. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1968.

Mutamento di denominazione dell'ufficio circondariale del genio civile di Pordenone in ufficio del genio civile di Pordenone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 2 marzo 1931, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, con cui è stato istituito un circondario amministrativo con capoluogo in Pordenone;

Visto il decreto ministeriale in data 18 dicembre 1964, n. 30203, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1964, registro n. 55, foglio n. 48, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato è stato istituito, con sede in Pordenone, un ufficio circondariale del genio civile;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Considerato, pertanto, che occorre, a parziale modifica del decreto ministeriale sopracitato, mutare la denominazione del predetto ufficio da ufficio circondariale del genio civile ad ufficio del genio civile, che avrà competenza territoriale sui comuni indicati all'art. 1 della citata legge n. 171;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 18 dicembre 1964, n. 30203, citato nelle premesse, l'ufficio circondariale del genio civile di Pordenone assume la denominazione di ufficio del genio civile di Pordenone, con competenza territoriale sui comuni di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171.

Roma, addì 6 aprile 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1968
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 308

(7510)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1968.

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 585, concernente la disciplina per l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali per la vigilanza costiera.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 585 in data 6 marzo 1968, relativo alla iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali per la vigilanza costiera delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione, nel ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, delle unità navali affidate in dotazione dal Ministero della marina mercantile al Corpo delle capitanerie di porto, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile.

Competente a promuovere l'emanazione del decreto è lo stato maggiore della marina, al quale l'ispettorato generale delle capitanerie di porto segnalerà le unità da iscrivere e le relative caratteristiche. In base a tali caratteristiche, l'iscrizione nel predetto ruolo avrà luogo per ogni singolo natante, o collettivamente per gruppi di unità.

Requisito indispensabile per la iscrizione è l'idoneità del mezzo nautico a svolgere compiti di vigilanza, polizia e soccorso in mare, fuori dalle acque portuali.

Art. 2.

L'ispettorato generale delle capitanerie di porto provvede alla tenuta del registro di immatricolazione delle unità iscritte nel ruolo di cui all'articolo precedente.

Ogni unità è munita di un libretto matricolare e di un giornale nautico con classifica « Riservato » (quest'ultimo suddiviso in due parti: giornale di chiesuola, e giornale di macchina).

I modelli del registro di immatricolazione, del libretto matricolare e del giornale nautico saranno stabiliti con apposito regolamento del Ministro per la marina mercantile, che preciserà anche le norme per la loro compilazione e custodia.

Art. 3.

Ogni unità iscritta nel ruolo deve essere contrassegnata, oltre che da un eventuale nome, dalla sigla **C.P.** seguita dal numero matricolare, applicati sui masconi e all'estremità poppiera, come dettagliato con apposita norma regolamentare.

Art. 4.

Tutti i mezzi nautici di qualsiasi tipo, in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto, devono alzare, in navigazione, la bandiera navale militare e, all'ormeggio o alla fonda, la bandiera di bompresso a prora, secondo le norme stabilite dal regolamento sulle bandiere, le insegne, gli onori e le visite, vigente per la marina militare.

Art. 5.

L'ispettorato generale delle capitanerie di porto provvede ad assegnare alle varie sedi le unità navali contemplate dal presente decreto, in funzione delle esigenze dei servizi di istituto, e sovraintende al loro impiego ed alla loro efficienza.

Art. 6.

Il controllo operativo compete ai singoli comandi di porto ai quali le unità sono assegnate, quando queste svolgono attività nelle acque di loro giurisdizione. Nel caso che l'unità operi in acque di giurisdizione di altro compartimento marittimo, quest'ultimo ne assume il controllo operativo, tenendo informato il comando di assegnazione.

Art. 7.

Il controllo tecnico e amministrativo e le relative ispezioni competono ai comandi di porto assegnatari delle unità navali ed agli organi gerarchicamente superiori.

Per i propri controlli l'ispettorato generale delle capitanerie di porto può valersi di ufficiali dei Corpi tecnici della marina militare.

Art. 8.

Tutte le spese relative all'acquisto delle unità navali e relative dotazioni, alla loro manutenzione, riparazione ed esercizio sono a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile.

Art. 9.

Strumenti e documenti nautici sono dati in carico dal Ministero della difesa - Istituto idrografico della marina.

Art. 10.

Le armi sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il relativo munizionamento.

Le spese relative alla sistemazione delle armi e al deposito e custodia di munizioni sono a carico del Ministero della marina mercantile.

Art. 11.

I lavori di riparazione o manutenzione delle unità navali ed i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati nche presso stabilimenti o enti della marina militare.

Le relative spese sono a carico del Ministero della marina mercantile.

Art. 12.

Il comando delle unità navali è affidato:

1) a ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e ufficiali del C.E.M.M. ruolo « servizi portuali », qualificati per tali funzioni, purchè in possesso di idoneo titolo professionale marittimo, o di idoneo titolo militare;

2) ai sottufficiali nocchieri di porto che abbiano superato favorevolmente il corso P. e siano in possesso del relativo brevetto.

La condotta delle unità minori può essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole C.E.M.M.

Per il comando delle unità navali e per la condotta delle unità minori gli ufficiali, i sottufficiali e militari del C.E.M.M. indicati nei comma precedenti del presente articolo debbono essere anche in possesso dei requisiti prescritti per tali funzioni.

La condotta dei motori delle unità navali è affidata a sottufficiali o sottocapi nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi presso le scuole C.E.M.M. o presso altri enti qualificati e siano in possesso del relativo brevetto.

Art. 13.

Le tabelle di equipaggiamento sono stabilite dallo stato magiore della marina, su proposta dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto.

Art. 14.

Al personale militare imbarcato sulle unità navali di cui al presente decreto competono gli emolumenti stabiliti per il personale della marina militare dal regolamento sugli assegni di imbarco (approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni).

Gli assegni ed indennità di imbarco spettanti agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono a carico del Ministero della marina mercantile, mentre quelli relativi al personale del C.E.M.M. sono a carico del Ministero della difesa.

Competenti a liquidare gli emolumenti sopra indicati sono gli enti della marina militare che amministrano i comandi di porto di assegnazione delle unità.

Art. 15.

Il vestiario di navigazione, per dotazione alle unità navali, può essere acquistato a pagamento presso i magazzini delle direzioni di commissariato della marina militare.

Art. 16.

Sono a carico dell'amministrazione che impiega i mezzi nautici contemplati nel presente decreto, i danni a persone o cose comunque causati, direttamente od indirettamente, dall'uso dei mezzi stessi.

In caso di danno subito dai mezzi predetti, la competenza per azioni di risarcimento spetta al Ministero della marina mercantile.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1968

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1968
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 326

(7454)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014·

Visto l'atto in data 23 gennaio 1967, n. 123, con il quale l'amministrazione provinciale di Vercelli ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Ronco-Pettinengo (in frazione San Francesco) con diramazione Pettinengo alla Biella-Valsesia da un lato e Bioglio dall'altro », della lunghezza di km. 10 + 395 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 9 aprile 1968, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 comma *b*) e *d*) della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Ronco-Pettinengo (in frazione San Francesco) con diramazione Pettinengo alla Biella-Valsesia da un lato e Bioglio dall'altro », è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7479)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Avellino.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.57/7496 in data 20 luglio 1968, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile sito in Avellino, via Tuoro Cappuccini, di proprietà dell'impresa edile Michele Criscintino e figlio, per un prezzo non superiore a L. 31.600.000 (trentunomilioniseicentomila).

(7506)

Autorizzazione al comune di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1968, il comune di Nuoro viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7539)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1968, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7502)

Autorizzazione al comune di Calasetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1968, il comune di Calasetta (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7497)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1968, il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7499)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1968, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7501)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1968, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 375.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7500)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1968, il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7503)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1968, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7504)

Autorizzazione al comune di Pianella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1968, il comune di Pianella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.099.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7538)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1968, il comune di Boscoreale (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7537)

Autorizzazione al comune di Castrignano dei Greci ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1968, il comune di Castrignano dei Greci (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.969.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7498)

Esito di ricorso

Con D. P. 8 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1968, registro n. 17 Interno, foglio n. 361, in conformità del parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 5 gennaio 1967 del maresciallo di 2ª classe di pubblica sicurezza Lioce Antonio, nato a Foggia l'11 maggio 1917, avverso il provvedimento di ricostruzione della sua carriera in esecuzione delle decisioni della sezione IV del Consiglio Stato n. 731 del 9 giugno 1965 e n. 964 del 14 luglio 1966.

(7540)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7616)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1968, al registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 162, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato dichiarato inammissibile, per omessa notifica all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto al Ministero dei lavori pubblici in data 22 gennaio 1966, presentato dal sig. Federico Apeltro avverso il provvedimento 11 novembre 1963 dell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli con il quale il predetto istituto ha comunicato all'interessato l'inclusione dell'alloggio popolare sito in Napoli, al viale Colli Aminei n. 34, nella quota di riserva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

(7481)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

454° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Padova 23 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Venezia il 30 marzo 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 34, con il quale alla « Cabrini Mineraria - Società per Azioni » con sede in Milano, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di terre da sbianca e bentonite sito in località « Pozzolo » del comune di Villaga, provincia di Vicenza per la durata di anni venti a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1968, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 241, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto contitolare sig. Angelo Danese sulla concessione della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Ottaviana », sita in territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, a parti uguali, a decorrere dall'11 marzo 1967, ai signori Adriano, Danilo, Gino e Giancarlo Danese fu Angelo, salvo il diritto di usufrutto uxorio dovuto alla signora Giannina Anselmi quale coniuge superstite di Angelo Danese.

Per effetto dell'anzidetto trasferimento, la concessione predetta è intestata, a decorrere dall'11 marzo 1967, per un terzo al sig. Adolfo Spessotto, per un terzo al sig. Luigi Pajaro e per un terzo, a parti uguali, ai signori Adriano, Danilo, Gino e Giancarlo Danese fu Angelo, salvo su quest'ultima quota il diritto di usufrutto uxorio dovuto alla signora Giannina Anselmi vedova del defunto contitolare Angelo Danese.

I sunnominati contitolari sono tutti rappresentati dal signor Adolfo Spessotto, domiciliato in Abano Terme, provincia di Padova, presso lo stabilimento termale « Smeraldo ».

Decreto ministeriale 16 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1968, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 229, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di caolino e di terre con refrattarietà superiore a 1630° denominata « Le Lotrine » sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, è intestata a decorrere dal 16 dicembre 1966, alla Soc. per Az. Manifattura Ceramica Pozzi, con sede in Milano.

Decreto ministeriale 17 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1968, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 51, con il quale la concessione della miniera di pirite denominata « Ravi I » sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, accordata alla S.a.s. « Carlo Marchi & C. Miniere di Ravi », con decreto ministeriale 21 ottobre 1959, è intestata alla « Montecatini Edison S.p.A. » con sede in Milano.

Decreto ministeriale 6 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 319, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « San Cerbone », sita in territorio del comune di Marciana, provincia di Livorno - originariamente conferita per la durata di anni trenta con decreto ministeriale 25 agosto 1949, alla S.r.l. « Palazzo della Fonte di Napoleone » e successivamente intestata con decreto ministeriale 30 luglio 1955 alla S.p.a. Fonte di Napoleone - è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla S.E.A.M. (Società Elbana Acque Minerali) S.r.l. con sede in Firenze.

Decreto ministeriale 6 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 320, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Endine o Fonti Nuove di Gaverina », sita in territorio dei comuni di Casazza, Monasterolo del Castello e Spinone, provincia di Bergamo, — originariamente accordata con decreto ministeriale 22 giugno 1951, per la durata di anni trenta ai fratelli Faustino, Mario e Natale Borra e con successivo decreto ministeriale 19 dicembre 1966 intestata ai signori Natale Borra nonchè ai signori Maddalena, Carla, Gemma, Gianluigi, Giuseppe e Antonio Borra fu Faustino e ai signori Miriandora, Piergiorgio e Giancarlo Borra fu Mario, salvi i diritti di usufrutto uxorio spettanti alle signore Raineri Teresa quale vedova di Faustino Borra e Carminati Giuseppina quale vedova di Mario Borra — è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla Soc. per Az. Terme di Monasterolo del Castello, con sede in Gaverina, provincia di Bergamo.

Decreto ministeriale 10 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1968, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 321, con il quale la concessione mineraria di mercurio denominata « Catabbio Fontanelle », dell'estensione di Ha 526, sita in territorio del comune di Semproniano, provincia di Grosseto, accordata alla Società mineraria Rimbotti con decreto ministeriale 30 giugno 1965, per la durata di anni trenta, è intestata, a decorrere dal 29 dicembre 1967, alla Società Mercurifera Italiana - S.M.I. - S.p.a. con sede in Santa Fiora, provincia di Grosseto.

Decreto ministeriale 22 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1968, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 10, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua minerale denominata « Capanna », sita in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, accordata per la durata di anni dieci alla signora Wanda Grillo in Di Gilio con decreto del prefetto della provincia di Potenza in data 8 gennaio 1962, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla « SIAM Monticchio - Società imbottigliamento acque minerali Monticchio S.r.l. » con sede in Melfi, provincia di Potenza.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 16 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze il 30 marzo 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla Soc. per Az. Cementi di Bibbiena, con sede in Bibbiena Stazione, provincia di Arezzo, è accordata la facoltà di coltivare il giacimento di marna da cemento naturale in località « Casa Pianelli » nel territorio dei comuni di Poppi, Castelfocognano e Ortignano Raggiolo, provincia di Arezzo, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

(7478)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecentonovantatre posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Considerato che nella qualifica di applicato aggiunto della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari — ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari —, sono conferibili mediante pubblico concorso duecentonovantatre posti;

Considerato che si è provveduto ad accantonare i posti spettanti alle varie categorie di aventi diritto a riserva di posti in base alle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, comprendenti anche una prova pratica di dattilografia, a duecentonovantatre posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva della amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari — ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civil per fatti di guerrfa, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mu-

tilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esse decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e pratica e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del

regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di questo ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità ad esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di Stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), E), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di me-

daglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggioret dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e dalla massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'ammnistrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dello istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quella pratica si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di una pratica in base al programma indicato nel successivo articolo 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale e quella pratica avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale e pratica saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguiti postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale e pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.
Programma di esame

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali dell'ordinamento dell'amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

nozioni sulla Costituzione italiana;

storia d'Italia dal 1815 (elementi);

geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi);

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni elementari di statistica.

PROVA PRATICA

Il candidato è tenuto a sostenere una prova di dattilografia.

Art. 12.
Prova orale e pratica

Alla prova orale ed a quella pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quella pratica i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e del voto ottenuto in quella pratica.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo lo ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 recante norme per i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 13.
Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficieranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.
Trattamento economico

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengono dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1968
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 52.

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle Finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in (provincia di . . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a duecentonovantatre posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale delle conservatorie dei registri immobiliari della carriera esecutiva della amministrazione periferica delle tasse.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . lì . . . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimipegato come civile, mutilato e invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», godè di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(6514)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 1968, n. 10.

Modificazioni ed aggiunte alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sull'ordinamento degli uffici e statuto del personale della provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 16 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle norme sull'ordinamento degli uffici e statuto del personale della provincia di Trento, approvato con legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 16: L'art. 16 è integrato dal quadro G 9 allegato alla presente legge.

Art. 46: All'art. 46, primo comma, sono soppresse le parole: « l'assistente sanitaria visitatrice ».

Art. 52: All'art. 52, primo comma, dopo le parole « Vigili sanitari » sono aggiunte le parole « i tecnici radiologi ».

All'ultimo comma sono aggiunti i seguenti comma:

L'assistente sanitaria visitatrice entra in carriera con la qualifica di applicato; il successivo svolgimento avviene secondo le norme comuni, con possibilità di raggiungimento della qualifica di archivista capo.

Fra le dipendenti appartenenti al ruolo speciale delle assistenti sanitarie visitatrici la Giunta provinciale provvede a designare annualmente, con incarico, eventualmente rinnovabile, la direttrice dell'I.P.A.I.

Alla direttrice dell'I.P.A.I., per la durata effettiva del servizio in tali funzioni, spetta una indennità speciale non pensionabile pari al 10% dello stipendio in godimento.

Art. 54: All'art. 54 è abolita la suddivisione in classi della categoria *B* del personale ausiliario.

Art. 55: All'art. 55, primo comma, è soppresso il richiamo alla categoria *B*.

Art. 57: All'art. 57, ai titoli di studio per l'ammissione agli impieghi della carriera direttiva del ruolo speciale delle attività economiche, del ruolo speciale dell'istruzione e del ruolo speciale 10 S è aggiunto il diploma di laurea in sociologia.

Nel ruolo speciale 2 S sono abolite le parole: « Medico di sezione ».

Nel ruolo speciale 9 S sono abolite le parole: « Primo assistente ».

All'ultimo comma la parola: « stabiliscono » è sostituita dalle seguenti: « possono stabilire ».

Art. 58: All'art. 58, per i posti di analista preparatore di prima classe, oltre ai diplomi ivi previsti, è ammesso ogni altro diploma di scuola media superiore o titolo equipollente, purchè unito a quello di tecnico di laboratorio conseguito presso Istituti universitari.

Sono soppresse le parole: « Per i posti di assistente sanitaria visitatrice: diploma di scuola media superiore e diploma di specializzazione ».

Al primo comma è aggiunto: « Per il posto di capo dei vigili sanitari: diploma di scuola media superiore ».

All'ultimo comma la parola: « stabiliscono » è sostituita dalle seguenti: « possono stabilire ».

Art. 59: All'art. 59 il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Per le mansioni di assistente sanitaria visitatrice e per quelle di puericoltrice è inoltre richiesto il diploma della relativa specializzazione professionale.

Per le mansioni della carriera esecutiva dei diversi ruoli può essere richiesta una sufficiente preparazione tecnica da accertarsi mediante esame. Essa è sempre richiesta per le mansioni di litografomeccanico, di stenodattilografa e dattilografa.

I vigili sanitari debbono essere muniti di patente di guida di categoria *B*.

Per i tecnici radiologi è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica.

Art. 64: All'art. 64 il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il giudizio sui concorsi è dato da apposite commissioni esaminatrici, nominate di volta in volta con deliberazione della giunta provinciale, così costituite:

Per il personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario:

a) dal presidente della giunta provinciale o suo delegato che la presiede;

b) da un assessore designato dalla giunta provinciale;

c) dal segretario generale della provincia o dal suo sostituto;

d) da un esperto nelle discipline o materie che formano oggetto dell'esame;

e) da un dipendente di carriera o qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso, salvo il caso di concorsi a posti di direttori di divisione per i quali è sufficiente tale qualifica.

Per i concorsi interni la commissione predetta è integrata da un rappresentante del personale della provincia, designato di comune accordo dalle organizzazioni sindacali nel termine di 15 giorni dalla richiesta avanzata dall'amministrazione, ovvero, in caso di mancato accordo, da un rappresentante designato entro i successivi cinque giorni dall'organizzazione più rappresentativa nell'ambito dell'amministrazione. Il rappresentante designato deve appartenere a carriera o qualifica superiore a quella dei posti messi a concorso, salvo il caso di concorsi a posti di direttore di divisione per i quali è sufficiente tale qualifica. In caso di mancata designazione provvede direttamente la giunta provinciale ».

Art. 71: All'art. 71 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per fronteggiare temporanee esigenze nei vari servizi, la giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di personale di ruolo dello Stato, della Regione, del consiglio provinciale, o di altri enti o istituti pubblici, di carriera e qualifica corrispondenti, in posizione di comando ».

Art. 73: All'art. 73 è aggiunto il seguente comma:

« Con le modalità di cui al comma precedente la giunta provinciale provvede all'assunzione del direttore della colonia infantile provinciale di Miralago e dall'assistente medico dell'I.P.A.I. ».

Art. 74: All'art. 74, quarto comma, le parole « il capo cuoco ed il vice capo cuoco », vengono sostituite con: « Il capo cuoco, il vice capo cuoco ed il capo fornaio ».

Art. 75: L'art. 75 è sostituito dal seguente:

« Sulle proposte formulate dalla giunta, relative alle conferme, aspettative per motivi di famiglia e dispense dal servizio dei dipendenti provinciali è chiamata ad esprimere il proprio parere una commissione consultiva composta dal presidente della giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, dal segretario generale, dal vice segretario generale, dal direttore di divisione del personale, dal dirigente del servizio al quale il dipendente appartiene e da due rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

La commissione delibera a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Per il segretario generale, il vice segretario generale ed il direttore di divisione, non si fa luogo a parere della commissione ».

Art. 77: All'art. 77 è soppresso il terzo comma.

Art. 116: All'art. 116, i termini di cinque giorni di cui al secondo comma e di 15 giorni di cui al quinto comma, sono portati rispettivamente a 15 e 30 giorni.

Art. 127: All'art. 127 fra il secondo ed il terzo comma è inserito il seguente nuovo comma: « Per il personale inserviente gli scatti biennali sono fissati in numero di 15 ».

Art. 129: All'art. 129 le parole « Ragioniere capo » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore della ragioneria ».

Dopo l'art. 133 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 133-*bis*. Compensi speciali per servizi prestati in favore dei dispensari d'igiene mentale.

Al personale medico dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare speciali compensi per il servizio prestato in favore dei dispensari d'igiene mentale.

Tali compensi, non pensionabili, compresi tra un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 20.000 per seduta complessiva presso ogni dispensario, saranno fissati annualmente con deliberazione della giunta provinciale, tenuto conto del numero dei pazienti gravanti sul dispensario stesso e della sua dislocazione rispetto all'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine

Tra il personale medico di ruolo dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine la giunta provinciale provvede a designare annualmente, con incarico, eventualmente rinnovabile, un coordinatore del servizio sanitario per i dispensari d'igiene mentale, al quale spetta, per la durata effettiva dell'incarico, una indennità speciale, non pensionabile, di lire 25.000 mensili ».

« Art. 133-*ter*. Indennità per il servizio di guida di automezzi e mezzi meccanici.

Agli autisti ed ai meccanici-camionisti, nonchè al personale temporaneamente adibito alla guida di macchine operatrici, sarà corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1966, una indennità mensile non pensionabile di lire 10.000.

Tale indennità sarà corrisposta per i soli periodi di servizio effettivo prestato alla guida di automezzi e mezzi meccanici ».

Art. 134: All'art. 134, primo comma, sono soppresse le parole: « oltre il normale avvicendamento dei turni ».

Art. 138: L'art. 138 è sostituito dal seguente:

« In caso di avanzamento o di passaggio di qualifica a ruolo aperto, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova funzione, categoria, grado o qualifica, sono attribuiti nella nuova posizione, anche in eccedenza al numero massimo di scatti periodici biennali stabiliti dall'art. 127, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Qualora la promozione venga a scadere con pari decorrenza dell'aumento periodico nella qualifica inferiore, sarà prima assegnato l'aumento periodico di tale qualifica e, successivamente, sarà effettuata la promozione di cui al primo comma ».

Art. 150: L'art 150 è sostituito dal seguente:

« Il dipendente eletto membro del consiglio regionale e collocato d'ufficio in aspettativa, per tutta la durata del mandato, senza assegni, salvo le quote di aggiunta di famiglia.

Per quanto non diversamente disposto dal comma precedente si applicano le disposizioni della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Al dipendente eletto membro del Parlamento si applicano le disposizioni della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ».

Art. 163: All'art. 163 sono soppresse le parole: « senza avere maturato il diritto alla pensione presso la cassa di previdenza ».

E' aggiunto il seguente comma:

« In caso di decesso è riconosciuto il diritto di riversibilità ai superstiti, secondo le norme della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, nella misura di 2/3 della pensione diretta ».

Art. 164: All'art. 164, ultimo comma, le parole: « secondo le norme comuni » vengono sostituite con le seguenti: « secondo le norme della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ».

Art. 170: All'art. 170 è aggiunto il seguente comma:

« Tale integrazione potrà avvenire con riguardo ai soli anni di servizio prestati alle dipendenze della provincia ».

Art. 171: L'art. 171 è sostituito dal seguente:

« Escluso il caso di dimissioni volontarie prima del raggiungimento di 25 anni di anzianità presso la provincia e altro ente pubblico, al personale che cessa dal servizio è concessa dall'amministrazione provinciale una indennità premio pari all'importo di una mensilità per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato alla provincia, dedotto il premio di servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di tempo, purchè la durata del servizio abbia raggiunto il minimo di 5 anni.

L'indennità di cui al comma precedente è cumulabile con il trattamento di pensione concesso da altri istituti di previdenza.

In caso di decesso del dipendente l'indennità predetta è devoluta al coniuge ed ai figli superstiti o in loro mancanza ai genitori e da ultimo ai fratelli ».

Art. 2.

L'art. 150 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si applica con decorrenza dall'entrata in vigore delle leggi statali ivi richiamate.

Art. 3.

L'art. 163 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dal precedente art. 1, si applica con decorrenza dalla entrata in vigore della richiamata legge provinciale.

Art. 4.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, al personale inquadrato a sensi degli articoli 173 e 176 della stessa legge è riconosciuto, anche in deroga all'art. 127 della citata legge, il numero di aumenti biennali già acquisiti e senza ulteriori aumenti dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 5.

I ragionieri promossi per merito comparativo al grado di primo ragioniere (grado IV d'organico) in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono inquadrati con decorrenza dalla medesima legge nella qualifica di ragioniere principale, previo accertamento da parte della giunta provinciale del lodevole svolgimento del servizio prestato, conservando l'anzianità maturata nel grado di provenienza.

Art. 6.

Il personale ausiliario che, in applicazione dell'art. 176 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è stato promosso a qualifiche della soppressa classe III della categoria *B* del ruolo del personale ausiliario è inquadrato nelle qualifiche previste dalla classe unica stabilita per la medesima categoria.

Il trattamento economico spettante a seguito del nuovo inquadramento avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Per la determinazione del nuovo trattamento sarà applicata la regolamentazione economica contemplata dall'art. 138 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dal precedente art. 1.

Art. 7.

Il personale di ruolo delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e che alla data medesima risultasse in godimento di anzianità convenzionale per benemerenze belliche, conserverà anche nelle corrispondenti qualifiche di inquadramento dei nuovi ruoli l'anzianità convenzionale goduta nella qualifica di provenienza.

Art. 8.

E' consentito il passaggio del personale inserviente e di quello cantoniere di ruolo in altre qualifiche del ruolo del personale ausiliario, anche in soprannumero, salvo il possesso dei requisiti prescritti per accedere alla nuova qualifica e l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto svolgimento delle mansioni corrispondenti alla qualifica medesima, risultanti da certificazione rilasciata dall'amministrazione.

Il servizio prestato con le mansioni proprie della nuova qualifica sarà riconosciuto in misura di 2/3 della durata effettiva, a condizione di non risalire oltre il limite massimo del 1° luglio 1960.

Art. 9.

I posti delle categorie e classi superiori del personale ausiliario che si renderanno disponibili entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere coperti avvalendosi delle graduatorie degli idonei stabiliti nei concorsi espletati per la progressione in carriera del personale medesimo a norma dell'ultimo comma dell'art. 176 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Art. 10.

Gli operai temporanei, che abbiano prestato servizio anche senza continuità come addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere e che, già in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, risultino in servizio anche dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati in ruolo, anche in soprannumero, nella carriera ausiliaria, con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della Giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo.

Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù della presente norma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma saranno applicate anche agli operai temporanei già inquadrati in ruolo a sensi dell'art. 183 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Art. 11.

Gli operai temporanei, addetti alla manutenzione delle strade con incarico di cantoniere, che abbiano prestato servizio anche senza continuità con inizio da almeno due anni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che a questa medesima data risultino ancora in servizio, saranno inquadrati in ruolo, anche in soprannumero, nella carriera ausiliaria, con la qualifica di cantoniere, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

Agli stessi sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo.

Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù della presente norma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Il personale comunque assunto e denominato che presti servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la colonia infantile di Miralago, l'Istituto provinciale assistenza infanzia nonchè presso istituti scolastici, con mansioni proprie od analoghe a quelle della qualifica di inserviente, sarà inquadrato anche in soprannumero nella qualifica di inserviente, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante tale posizione e la idoneità al servizio.

Al personale predetto sarà riconosciuto ad ogni effetto il servizio prestato anche senza continuità anteriormente all'inquadramento in ruolo.

Il trattamento economico risultante a seguito dell'inquadramento disposto in virtù della presente norma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Coloro che in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, rivestivano la qualifica di litografo-meccanico, svolgendone anche le relative mansioni, possono essere trasferiti nel ruolo speciale dei litografi meccanici quadro *G* 9 conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza e progrediscono secondo le norme del primo comma dell'art. 52 della legge provinciale 23 agosto 1963, numero 8.

E' applicabile l'art. 188 della legge citata.

Art. 14.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, la misura dell'anzianità di servizio di cui all'ultimo comma dell'art. 189 della legge stessa è elevata a 2/3

Art. 15.

Il personale di ruolo delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge svolga le mansioni della carriera superiore, sarà inquadrato nelle qualifiche iniziali rispettivamente delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva in conformità al titolo di studio posseduto, previo accertamento da parte della giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni stesse.

L'inquadramento seguirà nei posti e qualifiche dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate.

L'anzianità di servizio prestato con le mansioni proprie della carriera superiore sarà riconosciuta nella misura di 2/3 a condizione di non risalire oltre la data del 1° luglio 1960.

Art. 16.

Il personale di ruolo della carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga le mansioni di tecnico-radiologo presso l'Ospedale psichiatrico di Pergine, verrà inquadrato nel ruolo speciale dell'Ospedale psichiatrico di Pergine - quadro G 2 - carriera esecutiva - a condizione che il personale medesimo sia in possesso dei requisiti prescritti per la carriera stessa e previo accertamento da parte della giunta provinciale del lodevole svolgimento delle specifiche mansioni.

Al personale di cui al primo comma sarà riconosciuta, nella nuova carriera, l'anzianità goduta nella carriera di provenienza nella misura di 2/3 a condizione di non risalire oltre il limite massimo del 1° luglio 1960.

Art. 17.

Il personale sordomuto chè, già assunto in posto di organico della carriera ausiliaria, abbia svolto e svolga alla data di entrata in vigore della presente legge mansioni proprie della carriera esecutiva, è inquadrato, previo accertamento da parte della giunta provinciale del lodevole svolgimento delle mansioni, in questa ultima carriera, prescindendo dal titolo di studio prescritto, con riconoscimento nella medesima di 2/3 del servizio prestato con le corrispondenti mansioni, a condizione di non risalire oltre il limite massimo del 1° luglio 1960.

Art. 18.

Il personale non di ruolo, assunto a sensi degli articoli 25 terzo comma, 73 primo comma, e 74 primo e secondo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, che abbia prestato servizio anche senza continuità per almeno 18 mesi e che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato nelle qualifiche iniziali dei ruoli corrispondenti alle mansioni esercitate o ad esse analoghe, su dichiarazione di idoneità da parte della giunta provinciale, semprechè abbia prestato e presti lodevole servizio e non abbia comunque superato all'entrata in vigore della presente legge, il 45° anno di età.

Ai fini dell'inquadramento, a norma del precedente comma, l'intero servizio prestato viene considerato come anzianità a tutti gli effetti.

E' sempre richiesto il possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione.

Per l'applicazione del presente articolo il personale assunto ai sensi del terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è considerato del ruolo amministrativo con inquadramento nella carriera corrispondente al titolo di studio di cui è in possesso.

Il personale che sarà inquadrato in ruolo a sensi del presente articolo, potrà partecipare al concorso straordinario di cui al successivo art. 19, purchè sia nelle condizioni ivi previste ed abbia, alla data di pubblicazione del bando, una anzianità di ruolo riconosciuta di almeno un anno nella qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti messi a concorso.

Art. 19.

I posti dei ruoli e qualifiche, della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, ai quali non si accede a ruolo aperto, che all'entrata in vigore della presente legge siano scoperti, saranno attribuiti al personale di ruolo della qualifica immediatamente inferiore, della stessa carriera prescindendo dall'anzianità di ruolo richiesta nei diversi casi, mediante concorso straordinario interno per titoli.

Saranno considerati disponibili anche i posti che si renderanno vacanti per effetto dell'applicazione del precedente comma ed i posti medesimi saranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai classificati idonei nel concorso straordinario.

Al concorso sopra indicato potrà partecipare il personale di ruolo delle carriere di concetto ed esecutiva che, pur non rivestendo la qualifica immediatamente inferiore, abbia, alla data di pubblicazione del bando, una anzianità di servizio nella carriera di appartenenza non inferiore ad anni 12.

Ai candidati di cui al comma precedente che, quantunque classificati idonei non abbiano trovato utile collocamento in graduatoria ai fini della copertura dei posti messi a concorso, verrà attribuito, ad ogni effetto, la qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti preindicati, con riconoscimento, quale anzianità nella qualifica medesima, del servizio eccedente gli anni 16.

E' abrogato l'art. 190 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8.

Art. 20.

Il servizio prestato anche senza continuità presso l'amministrazione provinciale nella stessa carriera anteriormente alla nomina in ruolo dal personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

Il trattamento economico risultante a seguito della applicazione del precedente comma avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Il personale non di ruolo comunque assunto e denominato, che presti servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà ammesso a partecipare ai pubblici concorsi indetti dall'amministrazione in deroga ai limiti di età previsti in via normale dalle vigenti disposizioni.

Art. 22.

Per il funzionamento dei dispensari d'igiene mentale la giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi anche di medici non dipendenti dalla provincia; la giunta medesima stabilirà, con propria deliberazione, la misura e le modalità di corresponsione dei compensi in analogia al disposto dell'articolo 133-*bis*, come istituito dall'art. 1 della presente legge.

Art. 23.

Nel ruolo amministrativo — quadro *A* dell'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 — i posti di direttore di sezione sono aumentati da otto a dodici.

Nel ruolo speciale delle finanze e del patrimonio — quadro *B* dell'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 — i posti di consigliere di ragioneria sono aumentati da uno a due, quelli di direttore di sezione — vice direttore della ragioneria da uno a due.

Nel ruolo tecnico dei lavori pubblici — quadro *C* dell'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 — i posti di primo consigliere - ingegnere sono aumentati da quattro a otto, quelli di geometra aggiunto - perito aggiunto - assistente stradale capo, da trentadue a trentaquattro.

Art. 24.

Nel quadro *G* 2 del ruolo speciale dell'ospedale psichiatrico di Pergine, dell'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sono istituiti tre posti della carriera esecutiva con la qualifica di « tecnico radiologo ».

Art. 25.

Nel ruolo del personale ausiliario - quadro *H* dell'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 - i posti di usciere-bidello sono aumentati da trentatre a trentotto. E' inoltre istituito il posto di « Capo fornaio » (contrattuale).

Art. 26.

Nel quadro *G* 3 del ruolo speciale dell'assistenza all'infanzia, dell'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è istituito un posto della carriera di concetto con la qualifica di insegnante di economia domestica.

Art. 27.

Nel quadro *G* 4 dell'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, le parole: « Carriera di concetto » sono sostituite dalle seguenti: « Carriera esecutiva ».

Nello stesso quadro *G* 4 è soppresso il posto di direttrice dell'I.P.A.I. nonchè quello di insegnante di economia domestica. I posti delle assistenti sanitarie visitatrici sono aumentati da cinque a sei.

Art. 28.

Nel quadro *H* dell'allegato primo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, il numero dei posti di autista viene elevato da quattro a sei, quello dei posti di meccanico-camionista da due a sette, quello dei posti di inserviente da ventisei a trentotto.

Art. 29.

All'allegato secondo della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, la tabella degli stipendi e salari della categoria *B* della carriera del personale ausiliario è sostituita dalla seguente:

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Categoria B	Ammontare
Infermiere scelto	1.700.000
Operaio scelto	
Autista scelto	
Meccanico-camionista scelto	
Usciere, bidello scelto	
Cantoniere scelto	

Art. 30.

Al maggiore onere annuo di lire 107.803.000 nonchè all'onere *una tantum* di lire 7.197.000 derivati dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione, per l'importo complessivo di lire 115.000.000, del fondo iscritto al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1968.

Per gli esercizi successivi si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 31.

Nello stato di previsione della spesa — tabella *B* — per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 381. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L.	115.000.000

In aumento:

Cap. 10. — Spesa per il personale amministrativo, contabile e tecnico	L.	54.567.000
Cap. 11. — Spesa per il personale cantoniere	»	41.066.000
Cap. 14. — Spesa per la concessione al personale provinciale di una indennità premio di servizio (art. 171 L. P. 23 agosto 1963, n. 8)	»	4.100.000
Cap. 17. — Spese per la concessione di particolari pensioni a sensi degli articoli 163, 164 e 170 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8	»	1.300.000
Cap. 220. — Spesa per il funzionamento dell'Ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in lire 15.000.000	»	10.159.000
Cap. 223. — Spesa per il funzionamento dei dispensari di igiene mentale	»	3.008.000
Cap. 230. — Spesa per il funzionamento dell'Istituto provinciale assistenza infanzia ed annessa scuola di puericoltura, compreso il fitto figurativo calcolato in lire 500.000	»	448.000
Cap. 231. — Spese di funzionamento della Colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo in lire 840.000	»	352.000
Totale delle variazioni in aumento	L.	115.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

ALLEGATO

Quadro *G* 9 ruolo speciale dei litografi meccanici

Ruoli speciali: Carriera esecutiva, litografo meccanico, posti numero 4.

(7423)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.